

Causa T-50/92

Gilberto Fiorani contro Parlamento europeo

«Dipendenti — Trasferimento/spostamento — Provvedimento di organizzazione dei servizi — Sanzione disciplinare dissimulata — Atto recante pregiudizio»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 giugno 1993 II - 557

Massime della sentenza

1. *Dipendenti — Ricorso — Termini — Decorrenza — Notifica — Nozione — Decisione indirizzata sul luogo di lavoro ad un dipendente in congedo di malattia — Esclusione (Statuto del personale, art. 91, n. 3)*
2. *Dipendenti — Trasferimento — Spostamento — Criteri di distinzione (Statuto del personale, artt. 4 e 29)*
3. *Dipendenti — Ricorso — Atto arrecante pregiudizio — Nozione — Decisione di spostamento — Provvedimento di organizzazione interna dei servizi — Esclusione — Presupposti — Obbligo di motivazione e di previa consultazione — Insussistenza (Statuto del personale, art. 90, n. 2)*
4. *Dipendenti — Ricorso — Domanda di risarcimento danni proposta contestualmente ad una domanda d'annullamento — Ricevibilità in funzione della presenza ovvero dell'assenza di uno stretto vincolo tra le due domande (Statuto del personale, artt. 90 e 91)*

1. La notifica di una decisione deve consentire all'interessato di prendere conoscenza della decisione di cui trattasi. Questo requisito non è soddisfatto allorché una decisione, emanata a seguito del reclamo di un dipendente, sia indirizzata a quest'ultimo, mentre si trova in congedo di malattia, nell'ufficio cui è addetto. In un'ipotesi del genere, il termine per il ricorso comincia a decorrere soltanto dalla data in cui il dipendente ha potuto prendere conoscenza della detta decisione.
2. Nel determinare se un provvedimento costituisca trasferimento o spostamento, il tribunale non è vincolato alla qualificazione giuridica attribuita al provvedimento dalle parti.

In proposito, risulta dal sistema dello statuto che si opera un trasferimento, nel senso proprio del termine, solo in caso di tramutamento di un dipendente ad un posto vacante. Ne consegue che qualsiasi trasferimento propriamente detto deve effettuarsi secondo le formalità contemplate dagli artt. 4 e 29 dello statuto. Per contro, dette formalità non vanno osservate in caso di spostamento del dipendente insieme al suo posto, in quanto tale operazione non dà luogo ad alcuna vacanza di posto.

3. Arrecano danno solo gli atti che possono pregiudicare direttamente la posizione giuridica di un dipendente e che eccedono

quindi le semplici misure di organizzazione interna dei servizi che non pregiudicano la posizione statutaria del dipendente interessato. Non reca pregiudizio una decisione di spostamento che non pregiudichi i diritti statuari dell'interessato in quanto, in primo luogo, nonostante la modifica delle mansioni, non incide sul suo grado e, in secondo luogo, non ne pregiudica gli interessi sostanziali, né lede i suoi interessi morali o le sue prospettive per il futuro ed è stata adottata nel solo interesse del servizio. Sotto questo profilo, lo spostamento di un dipendente volto a porre fine ad una situazione amministrativa divenuta intollerabile deve essere considerato adottato nell'interesse del servizio. L'amministrazione non è tenuta né a motivare la detta decisione, che costituisce un semplice provvedimento di organizzazione interna dei servizi, né ad ascoltare preliminarmente il dipendente interessato.

4. Una domanda di risarcimento dei danni, che sia presentata contestualmente ad una domanda di annullamento dichiarata irricevibile, sarà essa stessa irricevibile, qualora sia strettamente connessa a quest'ultima, oppure sarà ricevibile, nel caso in cui il danno dedotto tragga origine da un illecito dell'amministrazione indipendente dal provvedimento oggetto della domanda di annullamento, solo a condizione di essere stata preceduta da un reclamo, successivo a sua volta ad una domanda rivolta all'amministrazione e recante invito a riparare il danno cagionato.